



CITTA' DI MONOPOLI
(PROVINCIA DI BARI)
AREA ORGANIZZATIVA I^ AFFARI GENERALI - SVILUPPO LOCALE
SERVIZIO COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 20/07/2016

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59 e s.m.i.
Legge Regionale 16 aprile 2015 n.24
Delibera Giunta Regionale 28 marzo 2013, n.568

L'Assessore al Commercio
(Giuseppe CAMPANELLI)

Il Sindaco
(Ing. Emilio ROMANI)

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'

Il Piano del commercio su aree pubbliche ed il presente regolamento perseguono le seguenti finalità:

- 1.a) creare un qualificato commercio cittadino, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- 1.b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra l'operatore di commercio ed il consumatore;
- 1.c) tutelare il consumatore con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza dei prodotti e ad una corretta informazione con funzione di calmierare prezzi;
- 1.d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta, al fine del contenimento dei prezzi;
- 1.e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese locali;
- 1.f) valorizzare, salvaguardare e potenziare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.

2. L'attività commerciale fondata sul principio della libertà di iniziativa economica e privata, è garantita dalla Carta Costituzionale.

3. Il presente Regolamento vuole garantire ed armonizzare, alle esigenze locali territoriali, l'effettiva distribuzione al cittadino residente e consumatore in città e alla popolazione fluttuante.

4. Il presente regolamento, unitamente alla allegata pianificazione il commercio su aree pubbliche è uno strumento comunale di programmazione commerciale previsto dall'art. 12 della L.24/2015.

Disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione, il mercato settimanale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.lgs. 31.3.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", dell'art. 12 della legge regionale 16 aprile 2015 n.24 "Codice del Commercio", e nel rispetto dei principi fissati dalle seguenti leggi e/o decreti in tema di commercio su aree pubbliche e s.m.e i.:

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- Legge Regione Puglia del 19 dicembre 2008, n.38 "Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali";
- Ordinanza Ministero della salute del 03 aprile 2002 "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- Deliberazione della Giunta regionale 04 luglio 2007, n.1077 "Sostituzione dell'allegato A della deliberazione di giunta regionale n.529 del 28/04/2006. Approvazione Linee guida per l'applicazione dell'ordinanza del Ministero della salute 03/04/02 "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";

- Deliberazione della Giunta regionale 04 agosto 2009, n.1497 "Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della salute "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" Modifica all'allegato A della delibera di Giunta Regionale n.1077 del 04/07/2007;
- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.
- Legge Regione Puglia del 09 marzo 2009, n.2 "Promozione e sviluppo del sistema turistico regionale".
- Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n.25 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale "art.12 della L.R. 9 marzo 2009, n.2.

Le norme seguenti si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, nonché ai produttori agricoli di cui al D.lgs. 18.05.2001 n. 228 e succ. modif., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
- b) per Legge Regionale, la Legge Regionale-16 aprile 2015, n.24 "Codice del Commercio";
- c) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- d) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- e) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per posteggio fuori mercato (o isolato o sparso), il posteggio situato in area pubblica o area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- g) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- h) per mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;
- i) per mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- j) per costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- k) per negozio mobile, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;

- l) per banco mobile (o temporaneo), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;
- m) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo;
- n) per categorie merceologiche, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui allegato A della Legge Regionale;
- o) per fiera o mercato specializzato o tematico, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
- p) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- q) per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- r) per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- s) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo;
- t) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo;
- u) per concessione, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
- v) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- w) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- x) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- y) per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- z) per stagione un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio.

TITOLO II Aree di mercato

Articolo 3 Caratteristiche delle aree

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi, e per quanto in esse non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del dirigente o del Sindaco per quanto di rispettiva competenza in coerenza con la presente regolamentazione e la normativa vigente.

Articolo 4 Aree individuate per mercati o per mercati su strada

Sul territorio comunale esistono ufficialmente costituiti i seguenti mercati su strada distinti dalle seguenti denominazioni:

A) MERCATO RIONALE GIORNALIERO PRODOTTI ALIMENTARI

- Via Vittorio Veneto, lato mare, catasto foglio 11 particella 5152-5154:n°14 posteggi (prodotti alimentari) (come da planimetria TAV.1);
- Via Verdi: n°. 7 posteggi di frutta e verdura (come da planimetria TAV.2);
- Largo Fontanelle: n. 6 posteggi (prodotti alimentari) (come da planimetria TAV.3 Il presente mercato resterà chiuso in occasione della fiera della Madonna della Madia (14 – 15 e 16 agosto), San Cosimo (di norma primo fine settimana di giugno, sabato e domenica) e festa dell' Annunziata (25 marzo).

B) MERCATI GIORNALIERI AL DI FUORI DELLA CINTA URBANA:

- **Cozzana (Madonna del Rosario):** n° 5 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori – con esclusione della 2 domenica di ogni mese (come da planimetria TAV.4);
- **Contrada Antonelli:** n° 5 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori – con esclusione della 3 domenica di ogni mese (come da planimetria TAV.5);
- **MERCATO STAGIONALE LOCALITA' CAPITOLO**
- Contrada Lamandia, n° 9 posteggi, (come da planimetria TAV. 6) per la vendita dei prodotti: di merci varie e prodotti alimentari, esclusi carni e pesci, dal 01 aprile al 30 settembre: di cui nr.1 giornaliero da 7 x 6 mq.- posteggio nr.1 e nr.8 domenicali, festivi e prefestivi da 6x6 mq. – posteggio dal nr.2 a nr.9.

C) MERCATO SETTIMANALE MERCI VARIE E PRODOTTI ALIMENTARI – IL MARTEDI

- *Via Roma, Piazza Falcone e Borsellino (già Piazza Roma), Via Togliatti, Via Pisonio e suo prolungamento, Via Nievo, e strade limitrofe*: posteggi effettivi n. 296 secondo numerazione tenuta dall' Ufficio Commercio - come da planimetria TAV. 7); (soppressi i posteggi dal n.120 al n.128 e dal n.229 al n.233; sono altresì soppressi posteggi dal n. 1 al n. 8 e sono raggruppati, quest'ultimi, per tipologia merceologica e per esigenze di ristrutturazione mercatale, trasferiti in Via Ippolito Nievo)
- *Prolungamento Via Pisonio*: n° 30 posteggi, settore alimentare (dal posteggio nr.288 al posteggio nr.317, di cui gli ultimi tre riservati ai produttori (come da planimetria TAV.7);

D) MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI – IL SABATO MATTINA

- *Prolungamento Via Pisonio*: n° 30 posteggi, settore alimentare - dal posteggio nr.288 al posteggio nr. 317 (come da planimetria TAV.7);

E) MERCATO MENSILE

- *Monopoli, Viale delle Rimembranze*: nr.50 posteggi, (come da planimetria TAV.8) dolci e categoria merceologiche di cui ai punti 7,8,9,10,11,13 e 18 dell'allegato "A" della l.r.n.24/15 (1^a domenica del mese);
- *Cozzana* - n° 11 posteggi (come da planimetria TAV. 9) dolci e categoria merceologiche di cui ai punti 7,8,9,10,11,13 e 18 dell'allegato "A" della l.r.n. 24/15 (2^a domenica del mese);
- *Antonelli* - n° 20 posteggi, (come da planimetria TAV.10) dolci e categoria merceologiche di cui ai punti 7,8,9,10,11,13 e 18 dell'allegato "A" della l.r.n. 24/15 (3^a domenica del mese);

F) POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Nel territorio comunale la vendita in posteggi fuori mercato è consentita:

a) per la frutta secca - caldarroste ed olive, nelle giornate così come meglio specificate:

a.1) centro abitato

- *Via Vittorio Veneto, lato mare, catasto foglio 11 particella 5152-5154* (n°1 posteggio da mq.6x3 - come da planimetria TAV. 11) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 Domenicali e festive e dalle 16,00 alle 22,00 pre festivi;
- *Piazza Falcone e Borsellino* (n°1 posteggio da mq.6x4 - come da planimetria TAV.12) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 Domenicali e festive e dalle 16,00 alle 22,00 pre festivi;
- *Tra Piazza S.Anna e Via S.Anna* (n°1 posteggio da mq.6x3 – come da planimetria TAV. 13) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 Domenicali e festive e dalle 16,00 alle 22,00 pre festivi;
- *Piazza Vitt. Emanuele n.2* posteggi da mq.6x3 la domenica e giorni festivi nella mattina dalle ore 08,00 alle ore 13,00 (Monti/Mare come da planimetria TAV.14);

e, nelle serate del periodo estivo (dal 01 aprile al 30 settembre) dalle ore 17.00 alle ore 24.00:

- Piazza Vittorio Emanuele n°2 posteggi da mq.6x3 – (Monti/Mare come da planimetria TAV. 14)
- Via Ungaretti n°1 posteggio da mq.6x3 (come da planimetria TAV. 15);

a. 2) nell'Agro nei giorni domenicali e festivi

dalle ore 08.00 alle ore 13.00:

- Contrada Cozzana 1 posteggio da mq.6x3 (identificato in planimetria TAV.9 Posteggio nr.7);
- Contrada Antonelli 1 posteggio da mq.6x3 (identificato in planimetria TAV.10 Posteggio nr.21).

b) per la somministrazione di alimenti e bevande mediante automezzi attrezzati, nelle seguenti località (come da planimetria):

- via Giuseppe Ungaretti n°2 posteggi (come da planimetria TAV. 16 e 17);
- Via Vittorio Veneto n°1 posteggio—(come da planimetria TAV.18) ; aggiornare planimetria presso area mercato su strada;
- Via Procaccia n°3 posteggi: Portavecchia, - a ridosso della recinzione della scuola dell'infanzia "Europa libera" e area pubblica - parcheggio Cala Paradiso(come da planimetria TAV. 19 – 20 e 21) ;
- Viale Aldo Moro n°2 posteggi,rispettivamente ubicati in parcheggio scuola materna e presso primo slargo dopo la Chiesa di san Francesco da Paola – verso Fasano (come da planimetria TAV. 22 - 23);
- Largo Fontanelle e zona porto n°2 posteggi-(come da planimetria TAV. 24 - 25) ;
- Via Verdi n°1 posteggio-(come da planimetria TAV. 26) ;
- Prol.to Via Pisonio area mercatale – adiacenza posteggio nr. 169 n° 1 posteggio (come da planimetria TAV. 7);
- Area parcheggio – bretella tra Via Procaccia e Via Traiana - posta di fronte ai campi alternativi nr. 1 posteggio (come da planimetria TAV. 27).
- Area parcheggio lato Bari (nei pressi di concessionaria FORD) Viale Aldo Moro (come da planimetria TAV.28)

Art. 5

Aree in cui è consentita la installazione di chioschi bar su suolo pubblico

E' possibile rilasciare concessioni di suolo pubblico per attività di bar e paninoteca operanti in strutture autorizzate, mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico, es. chioschi:

a) nelle ville comunali: Villa Piazza Sant'Antonio, Villa Piazza L.go Fontanelle , Villa Via Gobetti e piazza presso Polivalente.

Le caratteristiche tecniche specifiche di tali occupazioni e le modalità di rilascio delle autorizzazioni saranno individuate dalla Giunta Comunale.

A tali casi si applicano le norme comunali vigenti in materia di occupazione suolo pubblico.

Art. 6

Spostamento provvisorio mercato o postazione fuori mercato per sopravvenute motivazioni di interesse pubblico.

1. Qualora sopravvengano motivazioni di pubblico interesse, i posteggi fuori mercato potranno essere in via provvisoria diversamente collocati previa deliberazione di Giunta Comunale, acquisiti i pareri dei dirigenti interessati. La modifica della collocazione diviene definitiva solo se recepita dal Consiglio comunale in sede di aggiornamento del presente regolamento.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7

Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28, del Decreto Legislativo n.114/1998 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per dodici anni;
- in forma itinerante.

3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Articolo 8

Obblighi dell'operatore commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.

2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione.

3. La merce esposta/sospesa in verticale deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato e delimitato con segnatura apposta in terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,25 per lato, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso ed all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.

4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste per ogni mercato.

5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione amministrativa in originale.

6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare, sottoscritto in forma autentica dal delegante con firma autenticata nei modi e termini di legge.

7. L'operatore commerciale:

- a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
- c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- al termine dell'occupazione asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
- tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso;
- conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio;
- esporre in modo ben visibile un cartello recante nr. Autorizzazione, nr. posteggio e nome del titolare dell'autorizzazione. Gli operatori beneficiari di assegnazione temporanea devono aggiungere la parola "SPUNTISTA".

9. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

10. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

11. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

12. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,25 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

13. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

14. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

15. I Rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore "pesce", inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria

attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale, quando istituito.

16. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 9

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" inclusi i posteggi fuori mercato.

I criteri e la procedura per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A sono determinati in coerenza a quanto stabilito dalla normativa statale, dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla normativa regionale.

Articolo 10

Reintestazione dell'Autorizzazione o subingresso

Si fa rinvio all'articolo 6 L.R. del 16/04/2015, n.24 e all'art.70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 e s.m.i e deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2013, n.568.

Il perfezionamento del subingresso diviene efficace solo a condizione che eventuali pendenze relative a mancato pagamento tributi comunali del cedente siano regolarizzate a cura del cedente ovvero dal subentrante.

Articolo 11

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"

Si fa rinvio all'articolo 31 L.R. del 16/04/2015, n.24 e all'art.70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 e s.m.i.

Articolo 12

Cambio di residenza

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato dà comunicazione entro trenta giorni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione che provvede alle necessarie annotazioni o al Comune in cui l'interessato ha presentato la SCIA per l'inizio dell'attività.

Articolo 13

Esercizio del commercio su aree demaniali e marittime

L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste nel rispetto del presente regolamento, acquisito il Nulla Osta dell'ufficio demaniale comunale e del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 14

Orario di vendita

1. Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne, al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.
2. Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati devono essere occupati entro le ore 8,00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 13,00; è consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 6,30 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 14,00, ora in cui deve essere lasciata libera l'area di mercato.
3. Alle ore 8,00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede all'assegnazione da parte della Polizia Municipale -Vigilanza - Annonaria, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
4. Qualora un mercato cada in giorno festivo esso è di norma, anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo.
5. Fatto salvo il disposto del punto 4, l'Amministrazione comunale, per motivo di pubblico interesse, può stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari e di giornata di svolgimento del mercato.

Articolo 15

Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento delle merci e per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontaggio, è consentito prima delle ore 8 (otto), fatto salvo per gli spuntisti prima delle ore 9 (nove) e dopo le ore 13 (tredici).

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

Articolo 16

Assegnazione temporanea di posteggi

Si fa rinvio all'articolo 36 L.R. del 16/04/2015, n.24 e all'art.70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59.

Articolo 17

Responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi.
2. Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Articolo 18

Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio

1. I titolari di concessione di posteggio presso il Mercato e fuori mercato, dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune.

Articolo 19

Tenuta e consultazione del ruolino di mercato

1. Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la Pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.

3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

Articolo 20

Registrazione delle presenze

1. A cura del personale di vigilanza della Polizia Locale è tenuto un registro per ogni mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

Articolo 21


Scambio consensuale dei posteggi

E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati indirizzata all'ufficio commercio.

Lo scambio consensuale dei posteggi, se assentito dall'Amministrazione, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione degli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

L'amministrazione può non acconsentire allo scambio consensuale o, può differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.



Articolo 22

Ampliamento del posteggio

1. Al fine di garantire stabilità nella economia di gestione dei posteggi all'interno dei mercati, in tutti i casi in cui un posteggio non sia più occupato in via definitiva dal titolare, la nuova assegnazione dell'intero posteggio da parte del Comune ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. 24/2015, avviene solo in caso di esperimento negativo della procedura di ampliamento prevista dal presente articolo.
2. L'ampliamento dei posteggi avviene su istanza di parte ovvero su richiesta diretta dell'amministrazione.
3. I soggetti che hanno diritto all'ampliamento sono i due titolari dei posteggi contigui a quello resosi libero.
4. L'ampliamento è ammesso solo nel caso in cui entrambi gli aventi diritto manifestino volontà ad ampliare i rispettivi posteggi sino ad occupare l'intero posteggio resosi libero.
5. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 60 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Articolo 23

Migliorie a mezzo cambio di posteggio e riassegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamenti dei mercati (Art.34. p.6 L.R. del 16/04/2015, n.24)

1. In caso di ristrutturazione di mercato, la soppressione di posti finalizzata ad una migliore allocazione all'interno del mercato attribuisce, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della L.R. 24/2015, all'operatore titolare del posteggio soppresso priorità assoluta nell'assegnazione dei nuovi posteggi comunque disponibili. L'esercizio di tale priorità assoluta di assegnazione ai sensi di legge prevale anche sul diritto all'ampliamento previsto dall'art. 22. I posti disponibili possono essere raggruppati per tipologia merceologica nel rispetto delle esigenze di ristrutturazione dell'amministrazione e/o dell'autorità sanitaria.
2. Al di fuori del caso disciplinato al comma precedente, al fine di garantire stabilità nella economia di gestione dei posteggi all'interno dei mercati, un posteggio è disponibile, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. 24/2015, solo dopo esperimento negativo della procedura di ampliamento prevista dall'articolo 22.
3. Nel caso in cui un posteggio si renda disponibile, per rinuncia o decadenza, dopo l'esperimento negativo della procedura di migioria per ampliamento, l'amministrazione richiede direttamente (a mezzo raccomandata a.r. o pec o avviso notificato a cura degli operatori di polizia locale) agli altri titolari di posteggio all'interno del mercato di manifestare volontà di avvalersi del diritto di migioria a mezzo cambio di posteggio. La richiesta diretta dell'Amministrazione può essere sostituita da avviso pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente nel caso in cui il numero degli interessati sia superiore a venti.
4. La comunicazione diretta o il bando disciplinano i termini di presentazione delle istanze, modalità di istruttoria, pubblicazione e notifica agli interessati.

5. L'assegnazione è effettuata mediante graduatoria stilata in applicazione dei criteri previsti dall'art. 9 del presente regolamento
6. In caso di spostamento del mercato, la riassegnazione dei nuovi posteggi nel nuovo mercato è garantita in primo luogo agli operatori già presenti nel mercato oggetto di spostamento. Tale riassegnazione può essere definita di concerto tra amministrazione e operatori interessati, ovvero in caso di impossibilità, i posteggi sono riassegnati in applicazione dei criteri di cui all'art. 9.

Articolo 24

Concessione del Posteggio e Tassa relativa alla Occupazione di Suolo Pubblico

1. La concessione del posteggio nei mercati ha validità di dodici anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, nelle more del rilascio della nuova concessione ai sensi di legge.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 25

Produttori Agricoli

Il presente articolo si applica per la vendita di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) della L. 24/2015. La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è effettuata in conformità alla normativa vigente¹ specifica di settore.

¹ [Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico]. (art.1 com.2 D.lgs 18 maggio 2001, n.228 e s.m.e.i.)

Esercizio dell'attività di vendita. (art.4 D.lgs 18 maggio 2001, n.228 e s.m.e.i. e art.19 L.241/90)

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. ((Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività)).

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

((4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione)).

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

1. Nei mercati nei quali sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricolo ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il periodo delle concessioni dei posteggi, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, deve essere correlato a quello di produzione dei beni da destinare alla vendita, ed è consentita l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere massimo dodecennale.
2. Data la particolarità dei prodotti venduti che possono essere disponibili solo in determinati periodi dell'anno la tassa di occupazione del suolo pubblico è corrisposta sulla base delle effettive presenze in mercato registrate dalla Polizia Locale.
3. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità fino ad esaurimento dei posteggi liberi:
 - a) primo criterio di selezione: maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi; se vi è parità applicare il seguente criterio di selezione:
 - b) secondo criterio di selezione: vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata; se vi è ulteriore situazione di parità applicare il seguente criterio di selezione:
 - c) anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.
4. Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore.
5. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio la vendita di prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e l'assenza dal mercato per mesi sei consecutivi fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall'interessato.
6. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.
7. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

Articolo 26

Prescrizioni per commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa come regolarmente consentito nel rispetto del codice della strada ed del suo regolamento di esecuzione, ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

((8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario)).

((8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati)).

della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

2. L'attività in forma itinerante nelle aree pubbliche, non può esercitarsi stabilmente occupando una porzione di suolo pubblico e lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza.

3. Ai fini di scongiurare modalità elusive del divieto di ingiustificato stazionamento in via esemplificativa la sosta massima non deve superare le due ore di permanenza nel medesimo punto in assenza di richieste dell'utenza.

4. Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa. In ogni caso, la determinazione dello stesso sarà stabilita con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria.

Art. 27

Casi in cui è consentita la vendita itinerante senza vincoli temporali o a determinate condizioni o in particolari orari.

1. In occasioni di particolari eventi culturali, religiosi, sportivi ai sensi dell'art. 31, comma 6 della L.R. 24/2015 sono individuati i seguenti percorsi ed aree all'interno dei quali è possibile la vendita e/o somministrazione su area pubblica, con semplice ottenimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, senza vincoli temporali e a determinate condizioni secondo quanto di seguito precisato:

A) Carnevale: per un periodo di n. 4 domeniche antecedenti il mercoledì delle ceneri in P.zza Vittorio Emanuele, limitatamente allo stradone centrale, è ammessa la vendita in n. 10 posteggi di soli coriandoli, maschere e giochi carnevaleschi e n.2 posteggi per la vendita di dolciumi tipici (confetti)- (come da planimetria TAV. 29);
Tale vendita è consentita previa presentazione di istanza al Comune di Monopoli (Polizia Locale) entro 30 gg antecedenti alla prima domenica di vendita. La vendita è consentita previo rilascio di autorizzazione all'occupazione suolo pubblico e pagamento della relativa tassa. In caso di presentazione di un numero di istanza superiore ai posti disponibili l'assegnazione è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento.

B) eventi di Carattere Religioso:

Le seguenti manifestazioni sono riconosciute dall'amministrazione per la loro valenza storica e per l'importanza che rivestono nell'ambito delle tradizioni religiose e culturali locali e non richiedono in vigore del presente regolamento, apposita autorizzazione ad hoc da parte dell'esecutivo comunale.

In occasione delle commemorazioni dei santi patroni sono organizzati mercati contestualmente ai festeggiamenti.

Con il presente regolamento si riconosce titolo esclusivo all'organizzazione degli eventi sotto indicati all'istituzione religiosa (Parrocchia o altro) competente:

b1) Centro abitato

- **Parrocchia Sant'Anna:** Via Salvemini tratto tra Via A. Pesce e Via Lagravinese - Via Lagravinese tratto Viale A. Moro e Via L. Sturzo – 25 e 26 luglio, nr. 40 posteggi (come da planimetria TAV. 30);
- **Chiesa S. Vincenzo – Festa Madonna Santissimo Rosario:** Piazza XX settembre - 1° (sabato e domenica) di ottobre nr. 35 posteggi ; (come da planimetria TAV. 31)

- **Parrocchia San Francesco da Paola:** Piazza San Francesco da Paola - sabato e domenica del mese di maggio nr.25 posteggi(come da planimetria TAV. 32) ;
- **Parrocchia Sacro Cuore:** Piazza Sacro Cuore, Piazza Falcone e Borsellino e via Martiri 16 marzo '78 - sabato e domenica di fine maggio nr.35 posteggi (come da planimetria TAV. 33);
- **Parrocchia Regina Pacis:** Via vecchia Sant'Antonio nr.40 posteggi (come da planimetria TAV. 34);
- **Parrocchia San Pietro: Piazza Palmieri** nr.15 posteggi (come da planimetria TAV. 35);
- **Parrocchia San Francesco D'Assisi:** L/go Plebiscito - fiera del cioccolato nr.10 posteggi (come da planimetria TAV. 36);
- **Parrocchia Sant'Antonio:** 12 e 13 giugno – Piazza Sant'Antonio e Via Diaz nr.25 posteggi (come da planimetria TAV. 37) ;
- **Parrocchia Santa Maria del Carmine:** 16 luglio – Adiacenze largo Vito Simone Veneziani – nr.5 posteggi (come da planimetria TAV 37 "Bis"

b2) nelle contrade: tutte della durata di due giorni – sabato e domenica – in date decise annualmente dai soggetti organizzatori e comunicate all'Amministrazione Comunale - Ufficio Commercio – Max n° 20 posteggi :

- *Sicarico* (strada comunale di fronte alla chiesa);
- *Cristo Re* (strada comunale di fronte alla chiesa);
- *Madonna del Rosario* (strada comunale di fronte alla chiesa – Max 40 posteggi);
- *San Gerardo* (Piazzale di fronte alla chiesa);
- *Gorgofreddo* (S.P. Castellana – Selva di Fasano e piazzale della Chiesa)previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;
- *Antonelli* (ampio piazzale antistante la Chiesa) – 1^ domenica di settembre;
- *Impalata* (ampio piazzale antistante la Chiesa);
- *Santa Lucia* (ampio piazzale antistante la Chiesa);
- *L'Assunta* (ampio piazzale e strada Complanare ovest);
- *San Michele Arcangelo*(Contrada Virbo – strada comunale Virbo);
- *San Michele ai Monti* (Strada Comunale Loggia di Pilato/C/da Tortorella);
- *Madonna di Loreto* contrada Ciporrelli (strada comunale di fronte statua votiva della Madonna);
- *Ciporrelli sagra* (strada comunale di fronte statua votiva della Madonna).

I mercati di cui al comma 1, lett. B) sono organizzati e gestiti dalla istituzione religiosa competente, che deve presentare istanza al Comune di Monopoli (Polizia Locale – competente per il rilascio dell'autorizzazione occupazione suolo pubblico) almeno 45 giorni prima la data dell'evento. L'istanza di organizzazione e gestione del mercato deve essere corredata dalle istanze di partecipazione dei soggetti interessati, dalle generalità del responsabile dell'organizzazione e dalla documentazione prevista nell'apposita modulistica fornita dall'ufficio competente.

Ricevuta l'istanza il Comune di Monopoli (Polizia Locale) definisce la graduatoria dei beneficiari dei posteggi e la comunica al responsabile dell'organizzazione. L'organizzatore di concerto con i beneficiari dei posteggi può modificare l'assegnazione degli stessi e comunicare le modifiche all'amministrazione.

L'autorizzazione allo svolgimento della vendita su area pubblica è rilasciata con autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico previo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

Altresì, è consentita la vendita itinerante solo per la durata dell'evento correlato e per le aree individuate con autorizzazione di occupazione suolo pubblico fuori mercato, riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori e lumini;
- b) frutta secca e dolci;
- c) giocattoli, palloncini;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bigiotteria;
- f) caldarroste;
- g) angurie e meloni;
- h) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività;
- i) libri anche nell'ambito di manifestazioni autorizzate);
- j) funghi (mercato giornaliero prodotti alimentari);

Potranno essere concessi posteggi temporanei a mezzo autorizzazione di occupazione suolo pubblico per la somministrazione di cibi e bevande e per la vendita di prodotti non alimentari nei pressi e lungo il percorso di accesso al Luna Park, in occasione di festività, o per altri motivi di attrazione.

Nei casi previsti dal presente articolo la vendita su area pubblica è consentita a mezzo rilascio di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ai soggetti titolari di autorizzazione/scia di Tipo A o di Tipo B.

Art. 28

Aree in cui è interdetto l'esercizio del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante, eccetto i casi eccezionali di cui all'articolo precedente, per ragioni di tutela del patrimonio storico e artistico, di compatibilità estetica e funzionale rispetto all'arredo urbano e per motivi di sicurezza stradale, è interdetto nelle seguenti aree:

- centro storico come da Ordinanza Dirigenziale del comando P.L. n.59 del 04/02/14 e successive modifiche ed integrazioni: area all'interno del perimetro urbano: Largo Plebiscito, Via Vasco, Corso Pintor Mameli, Via Cristoforo Colombo, Porto Vecchio, Lungomare fino a Largo Porta Vecchia, Via Cadorna, Via Padre Manghisi, Largo Vescovado, Piazza xx Settembre (tratto adiacente la chiesa di San Domenico), Via San Vincenzo, il tutto come meglio delimitato nell'allegata cartografia;
- Piazza Vittorio Emanuele;
- Piazza Milite Ignoto;
- Piazza XX Settembre.

TITOLO IV

FIERE – SAGRE – FESTE PAESANE E RELIGIOSE MANIFESTAZIONI E SIMILARI

Articolo 29 Principi Generali

La promozione del sistema fieristico e delle manifestazioni d'interesse tipicamente locale costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell'economia regionale e comunale.

La Regione e il Comune, ciascuno secondo le rispettive competenze, anche a tutela dei consumatori, garantiscono la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurano la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti.

Il presente regolamento riconosce che Monopoli, da sempre, ha manifestato un grande interesse per le fiere, le sagre e le feste paesane, feste a carattere religioso, benefico, politico, sportive, culturali, ecc. sia in città che nelle contrade, che sottolineano l'importanza che la cultura locale ha nel tessuto sociale della città.

Le varie sagre e feste paesane e religiose offrono la possibilità di gustare i tanti prodotti tipici della gastronomia tradizionale e offrono occasione di socializzazione che la comunità locale da tempo vive come difesa dei valori più genuini della nostra terra, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità cittadina e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica della città.

L'Amministrazione rivolge grande attenzione e sensibilità al sostegno e alla realizzazione di eventi che creino attrattiva per il territorio in tutta la sua estensione, costa, contrade, centro cittadino e soprattutto, centro storico, in cui partendo da Via Garibaldi, già nota come "Via dei Mercanti", è avvertita la necessità di custodire gelosamente raffinate forme di cultura, attività artigianale e tradizioni antichissime, usanze dalle origini millenarie e manifestazioni di folklore in cui la gente vuol vivere storie del passato e sagre popolari.

Articolo 30 Definizioni

- Per **Sagra** si intende una festa popolare con mercati e feste solenni anche per commemorare il santo patrono del paese, la consacrazione di una chiesa, ecc. (il termine infatti deriva dal latino sacer – sacro) spesso accompagnata da esecuzione di spettacoli e divertimenti vari.
- Per **manifestazione a Carattere Religioso** quella organizzata e promossa direttamente da un ente di una confessione religiosa (es. parrocchia, vicariato, ecc.). Si ritiene che debba trattarsi, comunque di culti religiosi destinatari dell'8 per mille.
- Per **Fiera** (o **manifestazione fieristica**) si intende l'attività commerciale, svolte in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinati a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti (art. 2 comma 1 legge 2/2009) promossa da soggetti privati e pubblici.
- Per **manifestazione a Carattere di Beneficenza** deve essere accertato in via preventiva l'assenza del fine di lucro, ovvero la devoluzione ai fini benefici dei proventi della attività o quanto meno, di una quota significativa degli incassi dell'intera manifestazione.

- Per manifestazione di Natura Politica si seguono i criteri identificativi specificatamente rinvenibili nell'art.4 del D.P.R. 633/1972 relativo alla disciplina dell'IVA che qualifica come tali le manifestazioni organizzate da partiti rappresentati in Assemblee nazionali o regionali.
- Per "Hobbisti" o "Scambisti" a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo quali anche le creazioni di collezioni di libri, fumetti, antiquariato, etc., comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, oggetti da collezionismo.
- Per vendita di cose antiche le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedono il requisito della rarità, acquisito con il trascorrere del tempo (D.lgs.n.42/2004 art.10 e 11)
- Per vendita di cose usate le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale esiguo, per valore esiguo ai fini del commercio di cose usate ai sensi dell'art. 247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. RD 635/1940, si individua il valore esiguo nel valore massimo di € 250,00.
- per mercato dell'antiquariato e del collezionismo: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- Per fiere di esposizione: esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- Per Fiere e mercati svolti nell'ambito di altri eventi: esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali apolitiche, a condizione che non superino i millecinquecento metri quadrati di superficie netta;
- Per manifestazioni di promozione prodotti: manifestazioni volte alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
- Per mostre: mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto d'epoca o collegate al collezionismo ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte, qualora non abbiano una prevalente finalità commerciale;
- Per manifestazioni locali: le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di sagre, feste patronali, iniziative folcloristiche locali con vendita di prodotti e/o somministrazione di prodotti e alimentari.

Articolo 31

Manifestazioni fieristiche di interesse locale (L.R. 2/2009; R.R. 25/2013)

Per manifestazioni fieristiche si intendono quelle disciplinate dalla L.R. 2/2009 e dal R.R. 25/2013 secondo le definizioni ivi contemplate (manifestazioni fieristiche, fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato) a cui si rinvia.

Il presente articolo disciplina unicamente le manifestazioni fieristiche di interesse locale ai sensi dell'art. 2 comma 6 del R.R. 25/2013.

Tali manifestazioni fieristiche sono riconosciute come locali e approvate con provvedimento della Giunta Comunale e si svolgono in sedi idonee in possesso dei requisiti previsti dalla R.R. 25/2013.

Ai sensi della L.R. 2/2009 l'attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche è svolta da soggetti privati, aventi la qualità di imprenditori ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.

L'istanza è proposta al Comune almeno 90 gg prima la data di svolgimento della manifestazione secondo le modalità previste dall'art. 9 del R.R. 25/2013.

In caso di progetti concorrenti l'amministrazione provvederà alla istruttoria in ordine cronologico di presentazione della domanda completa. In caso di domanda incompleta l'amministrazione può attribuire un termine massimo di gg. 30 per la integrazione decorso infruttuosamente il quale la domanda verrà rigettata.

L'istanza può riportare autorizzazione all'espletamento della manifestazione anche per un periodo pluriennale.

Se all'interno della manifestazione verranno effettuate attività di intrattenimento e spettacolo il responsabile della manifestazione dovrà munirsi di licenza prevista dalla normativa vigente di P.S.

L'organizzazione di tali eventi in area pubblica segue l'ottemperanza della vigente normativa in materia di occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, sanitaria e antincendio.

Nei casi di cui al presente articolo resta ferma l'esclusiva competenza del Comune al rilascio dell'autorizzazione al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.

Art. 32

FIERE (di cui all'art. 27 comma 1, lett. g) della L.24/2015)

Di seguito si individuano e localizzano le fiere di cui all'art. 27 comma 1, lett. b della L.24/2015 promosse e/o organizzate dal Comune di Monopoli:

A) FIERE (nel centro abitato) a Carattere Religioso:

- **Fiera di Santa Lucia:** 13 dicembre - Via Cavour, tratto tra Via Umberto e Via Cadorna - 70 posteggi (come da planimetria TAV. 38), sono consentite le attività di vendita di prodotti alimentari (con l'esclusione di carni e pesci), nonché vendita della categoria merceologiche di cui ai punti 7,10,12,13,18 e 21 dell'allegato "A" della l.r.n.-24/15;
- **Madonna della Madia:** 14 - 15 - 16 agosto - max 100 posteggi in piazza V. Emanuele, via Vasco, Piazza XX settembre, largo Plebiscito, ecc (come da planimetria TAV. 39), sono consentite le attività di vendita di prodotti alimentari (con l'esclusione di carni e pesci), nonché vendita della categoria merceologiche di cui ai punti 7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20 e 21 dell'allegato "A" della l.r.n.-24/15;
- **S.S. Medici:** di norma primo fine settimana di giugno, sabato e domenica - max 100 posteggi in piazza V. Emanuele, via Vasco, Piazza XX settembre, largo Plebiscito, ecc. (come da planimetria TAV. 40), sono consentite le attività di vendita di prodotti alimentari (con l'esclusione di carni e pesci), nonché vendita della categoria merceologiche di cui ai punti 7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20 e 21 dell'allegato "A" della l.r.n.-24/15;
- **Fiera dell'Annunziata:** 25 marzo - nelle seguenti vie e piazze dell'abitato: P.zza XX Settembre, Via San Vincenzo, Via Duca D'Aosta, Via Ten. Vasco, Via Conte di Torino, Largo Fontanelle (perimetro della Villa Comunale), Corso Pintor Mameli - 130 posteggi (come da planimetria TAV 41), sono consentite le attività di vendita di prodotti della categoria merceologiche di cui ai punti 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 dell'allegato "A" della l.r.n.-24/15.

Articolo 33

Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere pubbliche

Si fa rinvio all'articolo 30 L.R. del 16/04/2015, n.24 e deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2013, n.568, come recepito dal presente regolamento all'art.9. il procedimento è gestito dall'Area VI Polizia Locale.

Articolo 34

Fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, fiere straordinarie, fiere promozionali (art. 35 L.R. 24/2015)

1. Il Comune ha facoltà di indire in via sperimentale Fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, fiere straordinarie, fiere promozionali, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese o all'Albo Artigiani previsto dalla L.R. 24/2013 ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbyisti).
3. Tali fiere sono gestite dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
4. Il Comune rilascia la concessione del posteggio nelle Fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, fiere straordinarie, fiere promozionali sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, applicando in via prioritaria i criteri di cui all'art.35 L.R. 24/15 – Art.9 del presente regolamento ed, in via subordinata, i criteri fissati nella deliberazione di Giunta Comunale che approva l'evento.
5. Le concessioni temporanee al posteggio per le fiere oggetto del presente articolo sono rilasciate in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 35 della L.R. 24/2015, previa pubblicazione di un Bando da pubblicare all'Albo Pretorio e all'interno del sito istituzionale dell'Ente che preveda la ricezione delle istanze almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della fiera.
6. Gli orari di vendita nelle fiere di cui al presente articolo sono stabiliti col provvedimento Autorizzatorio.
7. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle fiere promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.

Art. 35

Fiere, mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale e turistico

1. In conformità all'art 34, comma 7 della L.R. 24/2015 per la valorizzazione e promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, che possono anche prevedere l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma restando l'esclusiva competenza del comune per la

- ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi.
2. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata al responsabile dell'organizzazione dell'evento commerciale ed ai singoli concessionari dei posteggi come elencato nell'autorizzazione principale.
 3. L'amministrazione con il presente regolamento riconosce di particolare rilievo promozionale, turistico e di promozione delle tradizioni locali le seguenti manifestazioni che non richiedono in vigore del presente regolamento, apposita autorizzazione ad hoc da parte dell'esecutivo comunale:
 - a) **Natale Monopolitano:** periodo dicembre - gennaio, limitatamente ad un massimo di due domeniche di dicembre e alla vigilia dell'epifania 5 gennaio, ubicato in Piazza Vittorio Emanuele II e per un massimo di 80 posteggi (come da allegata planimetria TAV. 42), con il divieto dell'utilizzo dei generatori a scoppio da parte degli operatori".
 - b) **Mercatino Natalizio:** periodo tra il 01 dicembre e il 6 gennaio, 30 posteggi (come da planimetria TAV. 43), in Piazza Vittorio Emanuele -, limitatamente allo stradone centrale o altra location approvata dalla Giunta Comunale, in caso di impedimento, con il divieto dell'utilizzo dei generatori a scoppio da parte degli operatori e obbligo di vendita esclusiva dei seguenti articoli natalizi: alberi di natale, luminarie, presepi, figuranti e addobbi natalizi, dolci natalizi.

Tali mercati possono essere organizzati e gestiti dai soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, i quali devono presentare istanza al Comune di Monopoli almeno 60 giorni prima l'avvio del mercato.

Per i casi previsti alle lett. a) e b) l'istanza deve essere presentata tra l'1.6 e il 30.9.

L'istanza di organizzazione e gestione del mercato deve essere corredata dalle istanze di partecipazione dei soggetti interessati, dalle generalità del responsabile dell'organizzazione e dalla documentazione prevista nell'apposita modulistica fornita dall'ufficio competente.

Nel caso in cui l'istanza di organizzazione e gestione non sia corredata dalle istanze di partecipazione dei partecipanti il comune provvede alla pubblicazione di apposito avviso per la raccolta dei partecipanti.

Ricevuta l'istanza il Comune di Monopoli definisce la graduatoria dei beneficiari dei posteggi e la comunica al responsabile dell'organizzazione. L'organizzatore di concerto con i beneficiari dei posteggi può modificare l'assegnazione degli stessi e comunicare le modifiche all'amministrazione.

L'autorizzazione dirigenziale allo svolgimento del mercato è rilasciata previa produzione delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione del suolo e dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

In caso di concorso tra più istanze pervenute nei termini, la preferenza è rivolta alla istanza pervenuta cronologicamente prima e proposta in modo completo secondo quanto previsto dal presente articolo.

Nel caso in cui le istanze siano presentate regolarmente e nello stesso giorno, la preferenza è rivolta alla istanza presentata da una delle associazioni di categoria di cui all'art. 3 della L.R. 24/2015.

Resta inteso, che è sempre in facoltà dell'amministrazione, anche in caso di presentazione di organizzazione dei mercati da parte di soggetti di cui al presente articolo decidere di gestire autonomamente l'evento a mezzo bando.

Art. 36

Mercatini di Hobbismo, collezionismo, opere d'arte e artigianato, dell'ingegno, etc.

Le norme su mercati innanzi indicate non si applicano ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. i) della L.24/2015 a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (incluse collezioni di beni), comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

Tali esposizioni e vendite dovranno svolgersi di norma nel centro storico: Via Sant'Angelo tratto tra Via Garibaldi e palazzo Sant'Angelo, Piazza xx Settembre, Lungomare Portavecchia TAV.44 o, per eventi di interesse locale o sovra comunale e, per cause particolari, l'amministrazione comunale può disporre una diversa collocazione, nei luoghi caratteristici della città.

Il mercato potrà svolgere sia un ruolo turistico che commerciale e culturale. Possono partecipare quegli operatori non professionali (cosiddetti "hobbisti") gli artisti e le associazioni di volontariato senza scopo di lucro che, non essendo in possesso di autorizzazione per il commercio su posteggio o in forma itinerante, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di esiguo valore. Il soggetto, poi è tenuto ad esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto e può vendere beni di valore non superiore ciascuno a € 250,00. Non si applicano agli operatori non professionali le disposizioni, di cui agli art.126 e 128 del R.D. 773/31 "Approvazione del testo unico delle leggi di P.S."

Le varietà dei beni ammessi al mercatino riguardano le specializzazioni merceologiche riferite all'antiquariato, all'artigianato, alle cose vecchie, alle cose usate, all'oggettistica antica, ai fumetti, ai libri, alle stampe e agli oggetti da collezione (mobili, oggettistica d'epoca, modernariato, antiquariato, collezionismo, artigianato, etc.).

E' comunque vietata la vendita e l'esposizione di armi ed esplosivi, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, di cui alla legge 20 novembre 1971 n.1062, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale.

Gli operatori coinvolti nei mercatini di cui al presente articolo possono essere presenti per un numero massimo di 16 giornate all'anno.

Articolo 37

Sagre enogastronomiche, eventi commerciali accessori e/o a servizio di manifestazioni turistiche e culturali

1. Il Comune in occasione di particolari ed occasionali eventi di promozione del territorio, sagre enogastronomiche, eventi culturali, musicali, sportivi etc. può autorizzare la vendita su area pubblica di beni o la somministrazione di alimenti e bevande quando si riveli parte integrante dell'evento di promozione ovvero sia necessaria e accessoria rispetto all'evento principale. È considerata accessoria la presenza di punti vendita su area pubblica che non superi il numero di 10 (dieci). L'istanza deve essere prodotta al Comune almeno 45 gg. prima della realizzazione dell'evento corredata dall'elenco dei soggetti che intendono vendere beni o somministrazione alimenti e bevande su area pubblica (operatori di commercio su aree pubbliche, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli, ai titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa, hobbysti, associazioni senza scopo di lucro)
2. Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto del timbro postale in caso di lettera raccomandata o della data di protocollazione da parte del Comune negli altri casi.
3. Tali manifestazioni non possono in ogni caso eccedere la durata di gg.20 (venti) anche non consecutivi.

TITOLO V Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo 38

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce, nonché degli automezzi usati dai sanzionati.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o e del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 28, comma 3 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 a € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce nonché degli automezzi usati dai sanzionati ai sensi della L. 689/1981.

3. Le violazioni alla L.24/2015 e al presente Regolamento diverse da quanto innanzi specificato sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00).

4. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00.

5. L'operatore dei mercati antiquariato, collezionismo, Hobbisti o scambisti che pone in vendita beni con un prezzo superiore ad € 250,00, si applica la sanzione del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.200,00.

6. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00:

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune la SCIA prevista dall'art. 6 comma 2 della Legge Regionale;
- b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 6 comma 6 della Legge Regionale;
- c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 31 p.4 della Legge Regionale e art.25 del presente regolamento, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto;
- d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale;
- e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3 della Legge Regionale.

7. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

8. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

9. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune – Area Organizzativa Sviluppo Locale; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

Articolo 39
Revoca e Sospensione dell'Autorizzazione
(Art.62 l.r.24/15)

1. *L'autorizzazione viene revocata:*

- a) *nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge regionale del 16 aprile 2015, n.24;*
- b) *nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;*
- c) *nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;*
- d) *nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.*

2. L'autorizzazione viene, altresì, revocata qualora il concessionario del posteggio non ottemperi al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

3. Il Comune, Area Organizzativa Sviluppo locale, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

4. Nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui all'articolo 61 comma 7 l.r. n.24/15 è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLON VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 40

Aree private messe a disposizione (art.21 l.r.n.11/01)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

Articolo 41

Gestione dei servizi

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.
2. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 42

Norme igienico - sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n.1077 del 04 luglio 2007 e s.m.e i..
3. In particolare si rammenta che:
 - a) Il Comune o soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
 - b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale 21/10/2008, nr.1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della valida notificazione sanitaria ai competenti servizi dell'ASL BA.

Articolo 43

Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'ufficio Commercio.
2. L'attività di vigilanza e la direzione dei mercati è affidata alla Polizia Municipale.

Articolo 44


Variazioni Temporanei al Regolamento

1. Nel caso in cui vi siano ragioni di interesse pubblico non prorogabili la giunta è autorizzata ad apportare variazioni temporanee al presente regolamento che devono essere recepite dal consiglio comunale entro 120 gg. pena decadenza.

Articolo 45

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente e/o provvedimenti comunali in contrasto con il corrente.



INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e Finalità.....	pag.2
Art. 2 – Definizioni.....	pag.3

TITOLO II AREE DI MERCATO

Art. 3 – Caratteristiche delle aree.....	pag.5
Art. 4 – Aree individuate per mercati o per mercati su strada.....	pag.5
Art. 5 - Aree in cui è consentita la installazione di chioschi bar su suolo pubblico...	pag.7
Art. 6 – Spostamento provvisorio mercato o postazione fuori mercato per sopravvenute motivazioni di interesse pubblico.....	pag.8

TITOLO III DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 7 – Forme di vendita.....	pag.9
Art. 8 – Obblighi dell'operatore commerciale.....	pag.9
Art. 9 – Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" inclusi i posteggi fuori mercato.....	pag.11
Art. 10 – Reintestazione dell'autorizzazione o sub ingresso.....	pag.11
Art. 11 – Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"	pag.11
Art. 12 – Cambio di residenza.....	pag.11
Art. 13 – Esercizio del commercio su aree demaniali e marittime.....	pag.11
Art. 14 – Orario di vendita.....	pag.12
Art. 15 – Accesso al mercato per gli automezzi.....	pag.12
Art. 16 – Assegnazione temporanea di posteggi.....	pag.12
Art. 17 – Responsabilità.....	pag.12
Art. 18 – Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio.....	pag.13
Art. 19 – Tenuta e consultazione del ruolino di mercato.....	pag.13
Art. 20 – Registrazione delle presenze	pag.13
Art. 21 – Scambio consensuale dei posteggi.....	pag.13
Art. 22 – Ampliamento del posteggio.....	pag.14
Art. 23 – Migliorie a mezzo cambio di posteggio e riassegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamenti dei mercati (Art.34,p.6 L.R. del 16/04/15 n.24).....	Pag.14
Art. 24 – Concessione del Posteggio e Tassa relativa alla Occupazione di Suolo Pubblico.....	pag.15
Art. 25 – Produttori Agricolo.....	pag.15

Art. 26 – Prescrizioni per commercio in forma itinerante.....	pag.16
Art.27 – Casi in cui è consentita la vendita itinerante senza vincoli temporali o a determinate condizioni o in particolari orari.....	pag.17
Art. 28 – Aree in cui è interdetto l’esercizio del commercio in forma itinerante.....	pag.19

TITOLO IV
FIERE, SAGRE, FESTE PAESANE E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI E SIMILARI

Art. 29 – Principi generali.....	pag.20
Art. 30 – Definizioni.....	pag.20
Art. 31 – Manifestazioni Fieristiche di interesse locali (L.R. 2/09; R.R.25/13).....	pag.21
Art. 32 – Fiere (di cui all’art.27 comma 1, lett.g) della L.24/15).....	pag.22
Art. 33 – Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere pubbliche.....	pag.23
Art. 34 – Fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, fiere straordinarie, fiere promozionali (art.35 L.R. 24/2015).....	pag.23
Art.35 – Fiere. Mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale e Turistico.....	pag.23
Art. 36 – Mercatini di Hobbismo, collezionismo, opere d’arte e artigianato, dell’ingegno, etc.....	pag.25
Art. 37 – Sagre enogastronomiche, eventi commerciali accessori e/o a servizio di manifestazioni turistiche e culturali.....	pag.25

TITOLO V
SANZIONI E NORME FINALI

Art. 38 – Sanzioni.....	pag.26
Art. 39 – Revoca e sospensione dell’autorizzazione (Art.62 L.R. n.24/15).....	pag.27

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 40 – Aree private messe a disposizione (art.37 p.4 L.R. n.24/15).....	pag.28
Art. 41 – Gestione dei servizi.....	pag.28
Art. 42 – Norme igienico-sanitarie.....	pag.28
Art. 43 – Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza	pag.29
Art. 44 – Variazioni temporanei al regolamento.....	pag.29
Art. 45 – Norma finale.....	pag.29
Indice.....	pag.30-31

